

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

Regolamento per la

DISCIPLINA del COMMERCIO

su AREE PUBBLICHE

Ai sensi della L.R.Lombardia n.6/2010 e s.m.i.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 16-11-2016

S O M M A R I O

Titolo I – NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere
- Art. 5 - Compiti degli uffici comunali
- Art. 6 - Esercizio dell'attività
- Art. 7 - Produttori agricoli - Autorizzazione d'esercizio
- Art. 8 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 9 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione – Criteri di assegnazione
- Art. 10 - abrogato
- Art. 11 - abrogato
- Art. 12 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 13 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 14 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 17 - abrogato
- Art. 18 - Festività
- Art. 19 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 20 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico - rinvio
- Art. 21 - Divieto di cessare l'attività prima dell'orario stabilito
- Art. 22 - Validità delle presenze
- Art. 23 - abrogato
- Art. 24 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
- Art. 25 - Spostamento, soppressione, trasferimento di mercati e fiere

Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 26 - Definizione , ubicazione , caratteristiche strutturali e funzionali
- Art. 27 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art. 28 - Planimetria dei mercati
- Art. 29 - Utilizzo dei posteggi
- Art. 30 - Dimensioni dei posteggi
- Art. 31 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Art. 32 - abrogato
- Art. 33 - abrogato

Art. 34 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 35 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio

Art. 36 - abrogato

Art. 37 - Revoca della concessione del posteggio

Art. 38 - Posteggi temporaneamente liberi – Spunta

Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 39 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Art. 40 - Divieti

Art. 41 - Determinazione degli orari

Art. 42 - Rappresentazione cartografica

Art. 43 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo – Modalità – Orari - Divieti

Titolo IV – FIERA

Art. 44 - Tipologia ed aree destinate a fiere

Art. 45 - Autorizzazione per operare nelle fiere

Art. 46 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria

Art. 47 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

Art. 48 – Fiera di settembre – Ubicazione - Caratteristiche strutturali e funzionali - Orari

Art. 49 - Normativa igienico-sanitaria

Titolo V – SAGRE

Art.50 – Disciplina delle sagre

Titolo VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art.51 – Sede del mercato settimanale e della fiera di settembre - individuazione

Art.52 – Termini dei procedimenti

Art.53 – Disposizioni relative alle merci confiscate

Art.54 - Sanzioni

Art.55 – Diritto di opposizione

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal titolo X del D.Lgs. 31/03/98 n. 114 e dalla Legge della Regione Lombardia n. 6 del 02.02.2010 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in seguito T.U. e s.m.i, dal D.Lgs. n. 59/2010 in materia di commercio su aree pubbliche e dal Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010. Sono inoltre fonti normative le direttive comunitarie, le leggi dello stato e regionali, i provvedimenti e regolamenti comunali specifici in materia di commercio, di urbanistica, sanitaria, di sicurezza, di tributi locali, di viabilità, di polizia locale in quanto applicabili.
2. Il regolamento viene adottato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori, degli utenti e delle imprese commerciali su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 2

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali lacuali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- d) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da ~~più~~ almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, in occasione di festività od eventi particolari, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- f) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il

commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

- g) per sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- h) per calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato dal Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- i) per presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- j) per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
- k) per migliona: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- l) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- m) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- n) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- o) per spunta : operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- p) per «spuntista»: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- q) produttori/imprenditori agricoli: i produttori iscritti nel Registro delle Imprese che esercitano le seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.

Art. 3 **Finalità**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema ed un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
 - e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
 - f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
 - g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
 - h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
 - i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza.

Art. 4 **Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere**

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:
 - a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dalla disciplina europea, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;

- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - f) la densità della rete distributiva esistente.
2. La definizione dei criteri generali di cui al presente articolo e del relativo numero di posteggi, è determinata sentite le organizzazioni di cui all'art.1 c.2 del presente regolamento.

Art. 5

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso l'Ufficio Commercio assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.
3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza addetti al servizio nei mercati e fiere, operano in conformità alle direttive impartite dall'Ufficio Commercio.

Art. 6

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di ~~dieci~~ dodici anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza. Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, secondo le norme vigenti.
4. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 114/1998, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione stessa ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul terreno nazionale.
5. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 114/1998, abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art 20 del T.U..

Art. 7

Produttori agricoli - Autorizzazione d'esercizio

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/1963, è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990, come riformulato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché si tratti di denuncia regolare e completa.

Art. 8

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 403/1998.
2. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati per il solo giorno di effettuazione del mercato agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggi e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

Art. 9

Autorizzazione su posteggi dati in concessione – Criteri di assegnazione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di procedura di selezione per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nel mercato comunale al dettaglio che si svolge su area pubblica.
2. La graduatoria è approvata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio e pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale.
Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, di cui all'art. 71 del D. Lgs 26/03/2010 n. 59 e s.m.i.
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato all'albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.
Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA, numero e data di iscrizione nel Registro delle imprese per l'esercizio al commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
 - c) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs 59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto qualora presente;
 - d) di non possedere più di due concessioni per ciascun settore merceologico nell'area mercatale;
 - e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
 - f) indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell'attestazione annuale;
 - g) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
 - h) estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, se possedute, in scadenza;
4. Ai fini della formulazione della graduatoria, nel caso di pluralità di domande concorrenti, saranno osservati nell'ordine, i seguenti criteri:
- a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.
Punteggi:
 - anzianità d'iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 - anzianità d'iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 - anzianità d'iscrizione oltre 10 anni = punti 60
 - a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione
Punteggi:
 - titolare della concessione in scadenza = punti 40
 - in caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato.
 - b) per i posteggi ubicati in centro storico, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata.
 - c) presentazione di certificato di regolarità contributiva = punti 3
5. A parità dei predetti titoli di priorità il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della.
6. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della segnalazione, complete di bollo, possono essere inviate a P.E.C. firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, utilizzando il modello allegato al bando oppure tramite il portale telematico dello S.U.A.P.. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, l'Ufficio Commercio pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.
8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

**Art. 10
abrogato**

**Art. 11
abrogato**

**Art. 12
Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del D.Lgs n. 114/1998, è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20 del T.U.;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. La domanda può essere inviata a mezzo P.E.C. firmata digitalmente dal richiedente o da un intermediario munito di procura, oppure tramite il portale telematico dello S.U.A.P. La domanda viene assegnata in istruttoria all'Ufficio Commercio
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, l'Ufficio Commercio ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
5. Nel caso in cui l'ufficio Commercio non provveda alla comunicazione di cui al comma 5, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile dell'Ufficio Commercio deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo P.E.C. .

Art. 13

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, all'Ufficio Commercio.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'autorizzazione ceduta.
- 6- Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 del T.U., alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa e salvo proroga di ulteriore trenta giorni in caso di comprovata necessità .
7. Il subentrante per causa di morte, ha facoltà di continuare a titolo provvisorio, l'attività del dante causa con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi .

Art. 14

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi

di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 15

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile dell'Ufficio Commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 16

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della T.U. , ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art 21, comma 4 dello stesso T.U.;
 - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17
abrogato

Art. 18
Festività

1. Il mercato che ricada in giorno festivo, potrà essere effettuato con autorizzazione dell'Amministrazione comunale in altro giorno, su richiesta degli operatori commerciali.
2. In caso di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore, di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario, il mercato potrà essere anticipato o posticipato in accordo con gli operatori commerciali.

Art. 19
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

Art. 20
Tariffe per la concessione del suolo pubblico - Rinvio

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 21
Divieto di cessare l'attività prima dell'orario stabilito

1. Per ragioni di carattere igienico sanitario e di ordine, è fatto divieto di cessare l'attività di commercio su aree pubbliche prima del termine dell'orario di svolgimento del mercato, pertanto i banchi e le strutture utilizzate per la vendita e l'esposizione delle merci non possono essere smontate prima dell'orario stabilito.

Art. 22

Validità delle presenze

2. Ai fini della validità della partecipazione per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, qualora, risultanti dalla carta di esercizio telematica o da documentazione attestante contratti a tempo determinato, dei soci, degli associati in partecipazione, dei dipendenti e dei collaboratori. Chi partecipa all'assegnazione deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica .

Art. 23

abrogato

Art. 24

Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal presente regolamento.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio entro l'orario previsto, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiere. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. L' Ufficio Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio Commercio, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 25

Spostamento, soppressione, trasferimento di mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di cui all'art.1 comma 2 del presente regolamento.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

4. Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto della normativa regionale in materia.

TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 26

Definizione , ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali

1. Il mercato e' definito all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche.
3. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:
 - a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
 - c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
 - e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
4. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
 - a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
 - b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - c) alla diversa superficie dei posteggi.

IL MERCATO SETTIMANALE DEL COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE :

GIORNATA DI SVOLGIMENTO : Sabato

LOCALIZZAZIONE : P.zza Paltineri e tratto contiguo di Via Gianzana

AMPIEZZA COMPLESSIVA DELL'AREA: mq. 1500

AMPIEZZA COMPLESSIVA DEI POSTEGGI: mq. 676

TOTALE POSTEGGI: n° 17 di cui :

n° 11 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore

non alimentare, così suddivisi:

- *posteggio A n° 1 superficie mq. 40*
- *posteggio B n° 2 superficie mq. 60*
- *posteggio D n° 4 superficie mq. 60*
- *posteggio F n° 6 superficie mq. 36*
- *posteggio G n° 7 superficie mq. 45*
- *posteggio H n° 8 superficie mq. 40*
- *posteggio L n° 10 superficie mq. 50*

- *posteggio N n°12 superficie mq. 36*
- *posteggio P n°13 superficie mq. 36*
- *posteggio Q n°14 superficie mq. 36*
- *posteggio S n°16 superficie mq. 36*

n° 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare, così suddivisi:

- *posteggio C n° 3 superficie mq. 45*
- *posteggio E n° 5 superficie mq. 60*
- *posteggio I n° 9 superficie mq. 24*
- *posteggio M n°11 superficie mq. 24*
- *posteggio T n°17 superficie mq. 24*

n° 1 riservato ai produttori agricoli, come di seguito specificato:

- *posteggio R n°15 superficie mq. 24*

ORARIO DI SVOLGIMENTO : dalle ore 08.00 alle ore 13.00.

ORARIO DI SPUNTA : ore 8.00

L'ACCESSO ALL'AREA MERCATALE E' CONCESSO DALLE ORE 7.00.

ENTRO LE ORE 14.00 I POSTEGGI DOVRANNO ESSERE LASCIATI LIBERI E PULITI.

Art. 27

Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi mercatali, ha la durata di dodici anni.
2. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 28

Planimetria dei mercati

1. Presso l' Ufficio Commercio è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria dei mercati e fiere , che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la suddivisione in settori del mercato.

Art. 29

Utilizzo dei posteggi

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni

eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, dei regolamenti comunali e delle disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.

Art. 30
Dimensioni dei posteggi

I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 31
Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. I soggetto già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione dei posteggi liberi nel mercato, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare, con conseguente rinuncia del posteggio di cui risulta titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

Art. 32
abrogato

Art. 33
abrogato

Art. 34
Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare.
2. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari in forma itinerante, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.
3. La vendita deve comunque svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.
4. I produttori non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

Art. 35

Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente notificata all'interessato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, nei modi e termini di legge.
4. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio di cui al comma 1. viene revocata contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998.
5. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
6. Il canone di concessione per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità e nei tempi indicati nella concessione o, comunque, con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 36

abrogato

Art. 37

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Settore Commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato, nei modi e termini di legge.

Art. 38

Posteggi temporaneamente liberi – Spunta

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.
2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale dell' Ufficio Polizia Municipale, alle ore 8.00 sulla base dei criteri previsti nel precedente comma.
3. I posteggi liberi sono assegnati a soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio di commercio su aree pubbliche corrispondente al settore resosi disponibile.

TITOLO III

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 39

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area urbana pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

Art. 40

Divieti

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:

- per motivi di viabilità nelle seguenti strade:

- P.zza Paltineri ;
- Via Avanza;
- Via Leardi;
- Via Marianini;
- Via Partigiani;
- Via Pelizza;
- Via Celada dall'intersezione con la Via Matteotti all'intersezione con la Piazza Paltineri;
- Via B.Benzoni dall'intersezione con la Via Roma all'intersezione con la Via Gianzana;
- Via Gianzana dall'intersezione con la Via B.Benzoni all'intersezione con la Piazza Paltineri;

- nella giornata del sabato:

- Durante lo svolgimento del mercato settimanale o della fiera annuale nelle aree ad essi adiacenti, intendendosi come aree adiacenti, quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

- nelle zone individuate con apposita delibera, ai fini della loro salvaguardia, ed aventi valore:

- Archeologico;
- Storico;
- Artistico;
- Ambientale;

Art. 41

Determinazione degli orari

L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

Art. 42

Rappresentazione cartografica

Presso l'Ufficio Polizia Locale e Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 43

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo – Modalità – Orari - Divieti

Le disposizioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV FIERA

Art. 44

Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione di fiera e le presenze operative nella stessa si rimanda all'articolo 2 del presente regolamento.
2. L'area destinata alla fiera è riservata ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.
4. alle aree per le manifestazioni fieristiche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i posteggi nei mercati.

Art. 45

Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.
Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) data di iscrizione al registro imprese.
2. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata oppure tramite lo sportello unico delle attività produttive. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio.
3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, all'Ufficio Commercio.
Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio sarà affissa all'albo pretorio on line del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, a cura del Settore Commercio, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed

- ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali;
6. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata, per ogni edizione della fiera, sulla base dei criteri di cui al successivo articolo del presente regolamento.

Art. 46

Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità già indicati dal presente regolamento per il rilascio delle concessioni per il mercato. Il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.
Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno un'edizione della fiera negli ultimi tre anni. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.
2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.
4. Uno stesso soggetto non può avere più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico nella fiera.

Art. 47

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. Esaurita la graduatoria degli operatori concessionari, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di spunta del mercato indicati dal presente regolamento.

Art. 48

Fiera di settembre – Ubicazione - Caratteristiche strutturali e funzionali - Orari

1. L'ubicazione della fiera che attualmente si svolge in occasione della festa patronale nel territorio comunale, nonché il numero dei posteggi con i relativi settori merceologici e gli orari di attività, sono indicati nella SCHEDA seguente:

SCHEDA FIERA DI SETTEMBRE

1. *Denominazione Fiera: "Fiera di Settembre".*
2. *Ampiezza complessiva area: mq. 5.000 .*
3. *Ampiezza complessiva dei posteggi: mq. 2.400 .*
4. *Data di svolgimento : martedì consecutivo alla seconda domenica di settembre .*
5. *Ubicazione : P.zza Paltineri, Via Roma, P.zza Marconi.*
6. *Caratteristiche strutturali:*
 - numero totale posteggi: 82, di cui:*
 - a) *-n° 80 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per i settori alimentare / non alimentare;*
 - b) *-n° 2 riservati ai produttori agricoli.*
6. *Orario di spunta : ore 07:10*
7. *L'accesso all'area della fiera è consentito a partire dalle ore 06.00.*
8. *Orario di vendita: dalle ore 07.30 alle ore 12.30.*
9. *Entro 30 (trenta) minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.*

Art. 49
Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia

TITOLO V

Sagre

Art. 50

Disciplina delle Sagre

1. Per sagra si intende ogni manifestazione temporanea, comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità ed all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
2. Per calendario regionale delle fiere e delle sagre si intende l'elenco approvato dal comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.
3. L'istanza per lo svolgimento della fiera o della sagra deve essere presentata entro il 30 ottobre dell'anno precedente allo svolgimento della manifestazione, al fine di consentire al Comune la redazione dell'elenco annuale delle fiere e delle sagre da trasmettere alla Regione per la pubblicazione entro il 30 novembre.
L'istanza deve contenere:
 - dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
 - tipologia e numero degli operatori;
 - denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - planimetria indicante lo spazio occupato per la manifestazione e per le aree destinate a parcheggio, comprese quelle per i soggetti diversamente abili;
 - indicazione contatti (tel., e-mail) ed eventuale sito web;
 - indicazione della presenza di servizi igienici in numero adeguato;
 - programma di massima della manifestazione;
 - eventuale segnalazione di vendita e somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
4. Almeno 15 giorni prima dell'effettuazione della manifestazione è necessario versare un deposito cauzionale o, in alternativa, una fidejussione bancaria per un importo di euro 250,00 a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione.
5. L'elenco delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato dal Comune, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per il commercio sulle aree pubbliche e per il settore somministrazione.
6. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti nel calendario delle fiere e delle sagre o presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale devono presentare domanda almeno 30 giorni prima della data ipotizzata per l'effettuazione della manifestazione. Tale termine, nel caso di eventi già calendarizzati, può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.
7. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinato dall'art. 72 del T.U., deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.
8. Qualora nell'ambito della sagra siano previsti eventi o manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza, autorizzazione o scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano ed i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra.

9. Non è possibile autorizzare negli stessi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento di mercati, fiere e sagre.
10. Nel caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, le istanze verranno accolte seguendo i seguenti criteri di priorità:
 - sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti alimentari ed artigianali tipici locali; i prodotti alimentari venduti o somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque riconosciuti come Dop, IGP, DOC, DOCG, IGT della Regione Lombardia;
 - forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, ecc.);
 - anni di svolgimento della sagra;
 - grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - ordine cronologico di presentazione delle istanze.
11. La durata massima della sagra è di giorni quattro.
12. L'orario massimo di svolgimento dell'attività è fissato alle ore 24,00 salvo deroghe richieste opportunamente valutate dall'amministrazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art.51

Sede del mercato settimanale e della fiera di settembre – individuazione

1. E' individuata quale area da destinare a sede del mercato settimanale con le caratteristiche elencate al precedente art.26, l'area comprendente Piazza Paltineri e tratto contiguo della Via Gianzana.
2. E' individuata quale area da destinare a sede dell'annuale fiera di settembre, con le caratteristiche elencate al precedente art.48, l'area comprendente Piazza Paltineri, Via Roma e Piazza Marconi.

Art.52

Termini dei procedimenti

1. I termini relativi a procedimenti di cui al presente regolamento si intendono calcolati con decorrenza dalla data indicata quale termine temporale massimo entro la quale è possibile presentare le domande.

Art.53

Disposizioni relative alle merci confiscate

1. In caso di confisca delle merci e delle attrezzature, l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle stesse e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e il verbale di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.
2. L'autorità competente emana il provvedimento di confisca delle merci deperibili entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale. Salvo quanto previsto dal comma 5, le merci deperibili confiscate devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore.
3. Per le merci non deperibili e per le attrezzature si applicano le disposizioni della l. 689/1981 e della parte III della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
4. Nel caso di cui all'articolo 27, comma 5 del T.U., se l'avente titolo, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita era oggetto di autorizzazione, le attrezzature e le merci sequestrate non sono sottoposte a confisca e sono restituite.
5. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), devono essere donati in beneficenza.

Art.54

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00 con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.
2. Per le violazioni riferibili alla normativa nazionale o regionale, si applicano le disposizioni per le quali la normativa stessa prevede espressamente una sanzione, comunque, in ogni caso, si applica la disposizione speciale.
3. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo 1 della Legge 24/11/1981, n.689.
4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate nella tesoreria comunale.
5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art.55
Diritto di opposizione

6. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono proporre opposizione e far pervenire scritti difensivi e documenti al Sindaco pro-tempore di questo Comune e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità che deciderà in merito come disposto dall'art.18 della Legge 689/1981.